COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.4.2025
COM(2025) 166 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Relazione annuale sul regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali)

I. INTRODUZIONE

(1) La presente relazione è indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea, e illustra le attività intraprese dalla Commissione europea ("Commissione") in relazione al regolamento (UE) 2022/1925[1] ("regolamento sui mercati digitali" o "regolamento") nel 2024, come previsto dall'articolo 35 dello stesso[2].

(2) La prima relazione annuale sulle attività della Commissione in relazione al regolamento sui mercati digitali è stata adottata il 6 marzo 2024[3]. Nella sua prima relazione annuale la Commissione ha riferito principalmente in merito alle decisioni che hanno designato Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta e Microsoft come gatekeeper nel settembre 2023.

(3) Nel 2024, a maggio, la Commissione ha designato Booking per il suo servizio di intermediazione online Booking.com e, ad aprile, ha integrato la designazione di Apple con un ulteriore servizio di piattaforma di base, ossia il suo sistema operativo iPadOS.

(4) La Commissione ha inoltre concluso quattro indagini di mercato, alcune delle quali erano state avviate nel 2023. Le indagini avviate nel 2023 riguardano confutazioni presentate dalle imprese unitamente alle loro notifiche secondo cui, nonostante il raggiungimento delle soglie di designazione, esse non soddisferebbero i requisiti per la designazione come gatekeeper. Tali indagini, così come la designazione qualitativa di iPadOS, hanno comportato la richiesta del parere di esperti del comitato consultivo per i mercati digitali[4].

(5) Nel 2024 il regolamento sui mercati digitali è entrato nella fase di attuazione e applicazione e il 7 marzo 2024 ha costituito il termine di conformità per le designazioni risalenti al 5 settembre 2023. La Commissione ha avviato un dialogo a livello normativo con tutti i gatekeeper designati e ha avviato sei indagini relative alla non conformità riguardanti tre gatekeeper: Alphabet, Apple e Meta. In due dei procedimenti, la Commissione ha formulato constatazioni preliminari[5]. Inoltre la Commissione ha annunciato misure preliminari di indagine nei confronti di Amazon[6].

(6) La Commissione ha inoltre avviato due procedimenti per specificare gli obblighi di interoperabilità di Apple ai sensi del regolamento sui mercati digitali e ha pubblicato le constatazioni preliminari, invitando parti terze a presentare osservazioni in merito alle misure che Apple dovrebbe adottare per garantire un'interoperabilità efficace[7].

(7) Parallelamente alla sua attività di monitoraggio e applicazione delle norme, la Commissione ha ospitato numerose riunioni con i gatekeeper e un'ampia serie di terzi

---

[1] GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1.

[2] L'articolo 35 del regolamento sui mercati digitali prevede che la Commissione presenti una relazione annuale sull'attuazione del regolamento e sui progressi compiuti nel conseguimento dei relativi obiettivi. La presente è la seconda relazione di questo tipo, che riguarda il secondo anno di applicazione del regolamento sui mercati digitali.

[3] Relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, relazione annuale sul regolamento sui mercati digitali (regolamento (UE) 2022/1925) (COM(2024) 106 final).

4 Il comitato consultivo per i mercati digitali sostiene la Commissione nell'adozione degli atti di esecuzione ai sensi del regolamento sui mercati digitali. Esso è classificato come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 e opera conformemente al suo regolamento interno. Il comitato consultivo per i mercati digitali è stato coinvolto in tutte e quattro le indagini di mercato e si è riunito il 1º febbraio, il 20 marzo e il 4 ottobre 2024.

[5] https://digital-markets-act.ec.europa.eu/commission-sends-preliminary-findings-meta-over-its-pay-or-consent-model-breach-digital-markets-act-2024-07-01_it e https://digital-markets-act.ec.europa.eu/commission-sends-preliminary-findings-apple-and-opens-additional-non-compliance-investigation-2024-06-24_it.

[6] https://digital-markets-act.ec.europa.eu/commission-opens-non-compliance-investigations-against-alphabet-apple-and-meta-under-digital-markets-2024-03-25_it.

[7] https://digital-markets-act.ec.europa.eu/commission-starts-first-proceedings-specify-apples-interoperability-obligations-under-digital-2024-09-19_it e https://digital-markets-act.ec.europa.eu/commission-seeks-feedback-measures-apple-should-take-ensure-interoperability-under-digital-markets-2024-12-19_it.

interessati, tra cui utenti commerciali, sviluppatori, coloro che contestano i gatekeeper, associazioni di categoria, organizzazioni della società civile e rappresentanti di clienti. La Commissione ha inoltre organizzato diversi seminari sulla conformità, offrendo ai portatori di interessi l'opportunità di acquisire informazioni sulle soluzioni per la conformità dei gatekeeper. Inoltre il gruppo ad alto livello per il regolamento sui mercati digitali ha deciso di creare tre sottogruppi tematici sui dati, sull'interoperabilità e sull'intelligenza artificiale e ha tenuto diverse riunioni nel corso del 2024. Ciò ha facilitato la cooperazione e promosso un dialogo collaborativo con la comunità dei regolatori europei[8].

(8) Le sezioni che seguono forniscono una panoramica completa dell'attuazione del regolamento sui mercati digitali da parte della Commissione e dei progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi nel 2024. La sezione II riferisce in merito alle designazioni e ad altre attività diverse dal monitoraggio. La sezione III illustra il monitoraggio della conformità dei gatekeeper. La sezione IV riguarda gli obblighi di comunicazione per i gatekeeper per quanto concerne le pratiche di profilazione dei consumatori. La sezione V descrive la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali. Infine, la sezione VI descrive il lavoro svolto dal gruppo ad alto livello.

II. DESIGNAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ DIVERSE DAL MONITORAGGIO

1. Notifiche, designazioni e indagini di mercato

(9) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento sui mercati digitali, le imprese devono notificare alla Commissione quando i servizi di piattaforma di base che forniscono raggiungono le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Tuttavia, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento sui mercati digitali, le imprese che raggiungono tali soglie possono presentare argomentazioni sufficientemente fondate circa il motivo per cui non dovrebbero essere designate come gatekeeper.

(10) Nel 2024 la Commissione ha ricevuto notifiche da Booking, ByteDance e X a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento sui mercati digitali[9].

(11) Il 1º marzo 2024 Booking ha comunicato alla Commissione di aver raggiunto le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sui mercati digitali in relazione al suo servizio pubblicitario online Booking.com. Di conseguenza, il 13 maggio 2024, la Commissione ha designato Booking come gatekeeper in relazione a tale servizio di piattaforma di base[10]. L'obbligo di Booking di conformarsi al regolamento sui mercati digitali è iniziato a decorrere il 14 novembre 2024, sei mesi dopo la sua designazione[11].

(12) Il 1º marzo 2024 ByteDance ha comunicato alla Commissione di aver raggiunto le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sui mercati digitali in relazione al suo servizio pubblicitario online TikTok Ads. ByteDance ha inoltre presentato una

[8] Il gruppo ad alto livello per il regolamento sui mercati digitali è composto dagli organismi e dalle reti di regolatori seguenti: Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC – *Body of European Regulators for Electronic Communications*), Garante europeo della protezione dei dati e comitato europeo per la protezione dei dati (GEPD) e comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB – *European Data Protection Board*), rete europea della concorrenza (ECN – *European Competition Network*), rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC – *Consumer Protection Cooperation*) e gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA - *European Regulators Group for Audiovisual Media Services*).

[9] https://digital-markets-act.ec.europa.eu/latest-news_it.

[10] Decisione della Commissione, caso DMA.100019 – Booking - *Online Intermediation Services – Verticals*: https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2024/4360/oj.

[11] https://digital-markets-act.ec.europa.eu/booking-must-comply-all-relevant-obligations-under-digital-markets-act-2024-11-14_it.

richiesta di confutazione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento sui mercati digitali, sostenendo che TikTok Ads non si qualificava come un punto di accesso importante tra utenti commerciali e utenti finali. Il 13 maggio 2024 la Commissione ha accolto la confutazione presentata da TikTok in relazione al suo servizio pubblicitario online, TikTok Ads. La confutazione è stata accolta direttamente entro 45 giorni lavorativi, in quanto l'impresa ha dimostrato che il suo servizio non soddisfaceva i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sui mercati digitali[12].

(13) Il 1º marzo 2024 X ha presentato una notifica in relazione al suo servizio di social network online, X, e al suo servizio pubblicitario online, X Ads, insieme a confutazioni secondo cui, anche ammesso che le soglie pertinenti fossero raggiunte, X non si qualificava come un punto di accesso importante tra utenti commerciali e utenti finali[13]. Il 13 maggio 2024 la Commissione ha adottato una decisione che ha accolto direttamente la confutazione in relazione a X Ads[14] e, in una decisione distinta, ha avviato un'indagine di mercato a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento sui mercati digitali destinata a valutare se il servizio di social network online X debba essere designato[15]. A seguito di un'indagine di mercato approfondita[16], il 16 ottobre 2024 la Commissione ha concluso che il servizio di social network online X non era un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali. La Commissione ha pertanto deciso di accogliere la confutazione e di non designare X[17]. La decisione è stata adottata a seguito di una riunione del comitato consultivo per i mercati digitali, che ha fornito un parere positivo, il 4 ottobre 2024.

(14) Nel 2024 la Commissione ha inoltre completato le indagini di mercato che aveva avviato il 5 settembre 2023 relative alle confutazioni al fine di stabilire se Apple dovesse essere designata come gatekeeper per iMessage e Microsoft dovesse essere designata in relazione a Bing, Edge e Microsoft Advertising. Dopo aver condotto indagini di mercato approfondite, la Commissione ha deciso di non designare Apple[18] e Microsoft[19] come gatekeeper per tali servizi. Le decisioni sono state adottate a seguito di una riunione del comitato consultivo per i mercati digitali, che il 1º febbraio 2024 ha espresso un parere positivo sulle decisioni.

(15) Inoltre, sulla base di un'indagine di mercato approfondita avviata nel settembre 2023, il 29 aprile 2024 la Commissione ha designato Apple come gatekeeper in relazione al suo servizio di piattaforma di base iPadOS[20]. La decisione è stata adottata a seguito di una riunione del comitato consultivo per i mercati digitali, che il 20 marzo 2024 ha espresso un parere positivo sulla decisione. L'obbligo di Apple di conformarsi al regolamento sui mercati digitali è iniziato il 4 novembre 2024, sei mesi dopo la

[12] Caso DMA.100042 ByteDance – *Online advertising services*: https://ec.europa.eu/competition/digital_markets_act/cases/202441/DMA_100042_134.pdf.
[13] La prossima sezione della relazione annuale sul regolamento sui mercati digitali esamina il modo in cui la Commissione ha risposto alla confutazione. Per maggiori dettagli, cfr.: *indagine di mercato e confutazioni*.
[14] Caso DMA.100232 X – *Online advertising services*: https://ec.europa.eu/competition/digital_markets_act/cases/202441/DMA_100232_44.pdf.
[15] Caso DMA.100041 - X - *Online social networking service*: https://ec.europa.eu/competition/digital_markets_act/cases/202441/DMA_100041_631.pdf.
[16] Compresi i contributi di utenti commerciali di X e di altri fornitori di servizi di social network online.
[17] Tale decisione non è ancora stata pubblicata.
[18] Caso DMA.100022 Apple – *Number-independent interpersonal communications services*: https://ec.europa.eu/competition/digital_markets_act/cases/202416/DMA_100022_2757.pdf.
[19] Casi DMA.100015 – Microsoft – *Online search engines*; DMA.100028 – Microsoft – *Web browsers*; DMA.100034 – Microsoft – *Online advertising services*: https://ec.europa.eu/competition/digital_markets_act/cases/202416/DMA_100015_700.pdf.
[20] Decisione della Commissione, caso DMA.100047 - Apple – iPadOS: https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2024/4374/oj.

designazione.

(16) Con la designazione di Booking come gatekeeper per il suo servizio di intermediazione online (Booking.com) e di Apple per il suo sistema operativo (iPadOS), nel 2024 il numero totale di gatekeeper designati è aumentato da 6 a 7 imprese, mentre il numero di servizi di piattaforma di base designati è arrivato a 24, rispetto ai precedenti 22[21].

(17) Nel 2024 la Commissione ha partecipato in veste di parte coinvolta a tre ricorsi di annullamento in corso presentati da ByteDance, Meta e Apple nel novembre 2023 contro le rispettive decisioni di designazione. Per quanto concerne il ricorso di ByteDance, nel febbraio 2024 il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori di ByteDance e, nel luglio 2024, ha confermato la decisione della Commissione di designare questa impresa a seguito di un procedimento accelerato[22]. Nel settembre 2024 ByteDance ha impugnato la decisione del Tribunale concernente la conferma della sua designazione[23].

(18) Inoltre la Commissione è attiva in qualità di convenuta nel contesto di altri due procedimenti giudiziari in corso: i) un ricorso presentato dal legale di ByteDance a nome dell'impresa nell'agosto 2024, contro la decisione della Commissione di respingere la domanda di accesso ai documenti relativi alla designazione di ByteDance[24] e ii) un ricorso proposto dinanzi al Tribunale nel luglio 2024 da Opera contro la mancata designazione di Microsoft come gatekeeper in relazione al suo browser web, Edge[25].

2. Altre attività diverse dal monitoraggio

(19) La Commissione si è particolarmente adoperata per rafforzare i propri strumenti di indagine nel contesto del regolamento sui mercati digitali sin dalla sua adozione. Il 30 aprile 2024 ha avviato uno strumento di informazione anonima in relazione al regolamento sui mercati digitali[26], simile a quello disponibile per l'applicazione delle norme antitrust e per il regolamento (UE) 2022/2065 ("regolamento sui servizi digitali"). Tale strumento consente alle persone fisiche di fornire, in modo privato e riservato, informazioni relative a qualsiasi possibile inosservanza da parte dei gatekeeper dei loro obblighi a norma del regolamento sui mercati digitali[27]. Nel 2024 alla Commissione sono pervenuti 20 contributi tramite tale strumento.

(20) In termini di impegno pubblico, la Commissione mantiene e aggiorna regolarmente il sito web sul regolamento sui mercati digitali[28]. Tale sito fornisce informazioni di contesto sul regolamento sui mercati digitali, offre una funzione di ricerca per gli atti ufficiali della Commissione relativi a tale regolamento, comprende una sezione dedicata a domande e risposte, che è aggiornata di frequente[29] e contiene tutti i

[21] Per una mappatura schematica dei gatekeeper e dei servizi di piattaforma di base pertinenti, consultare il seguente collegamento al sito web del regolamento sui mercati digitali: https://digital-markets-act.ec.europa.eu/gatekeepers_it.
[22] Causa T-1077/23 R, *Bytedance/Commissione* (GU C, C/2024/476, 3.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2317/oj) e causa T-1077/23, *Bytedance/Commission* (GU C, C/2024/476, 3.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/476/oj).
[23] Causa C-627/24 P, *Bytedance/Commissione* (GU C, C/2024/6639, 11.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6639/oj).
[24] Causa T-433/24, *Batchelor/Commissione* (GU C, C/2024/6103, 21.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6103/oj).
[25] Causa T-357/24, *Opera Norway/Commissione* (GU C, C/2024/5640, 30.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5640/oj).
[26] https://digital-markets-act.ec.europa.eu/whistleblower-tool_it.
[27] https://digital-markets-act.ec.europa.eu/commission-launches-whistleblower-tools-digital-services-act-and-digital-markets-act-2024-04-30_it.
[28] https://digital-markets-act.ec.europa.eu/index_it.
[29] https://digital-markets-act.ec.europa.eu/about-dma/questions-and-answers_it.

comunicati stampa pertinenti. La Commissione comunica inoltre gli sviluppi relativi al regolamento sui mercati digitali anche attraverso i suoi account sui media sociali[30].

(21) Nel 2024 la Commissione ha commissionato nove studi, servizi di consulenza di esperti o progetti pilota relativi al regolamento sui mercati digitali.

III. MONITORAGGIO DELLA CONFORMITÀ DEI GATEKEEPER

1. Attività di monitoraggio

(22) I gatekeeper devono rispettare gli obblighi di cui agli articoli 5, 6, 7, 14 e 15 del regolamento sui mercati digitali. L'obbligo di conformità si applica immediatamente dopo la designazione per quanto riguarda l'obbligo di informazione della Commissione in merito a concentrazioni (articolo 14 del regolamento sui mercati digitali) ed entro sei mesi dopo la designazione per quanto concerne gli obblighi e i divieti di cui agli articoli 5, 6 e 7 (a norma dell'articolo 3, paragrafo 10, del regolamento sui mercati digitali) e all'articolo 15 del medesimo regolamento. Per le imprese designate il 5 settembre 2023, tale periodo di sei mesi è scaduto il 7 marzo 2024. Considerando la successiva designazione di iPadOS il 29 aprile 2024, Apple doveva inoltre conformarsi al regolamento sui mercati digitali per tale servizio di piattaforma di base entro il 4 novembre 2024, mentre Booking, designata il 13 maggio 2024, doveva conformarsi entro il 14 novembre 2024 per Booking.com.

(23) Sei mesi dopo la designazione, tutti i gatekeeper hanno presentato relazioni di conformità, come previsto dall'articolo 11 del regolamento sui mercati digitali, nonché descrizioni sottoposte ad audit indipendente di eventuali tecniche di profilazione dei consumatori applicate ai loro servizi di piattaforma di base o nell'ambito di tali servizi, in linea con l'articolo 15 del medesimo regolamento. I collegamenti alle versioni non riservate di tali documenti sono stati pubblicati sul sito web della Commissione dedicato al regolamento sui mercati digitali[31]. La successiva iterazione delle relazioni di conformità dei gatekeeper era prevista per il 7 marzo 2025[32]. Tali relazioni dovrebbero includere gli aggiornamenti dei gatekeeper sulle loro misure di conformità.

(24) La Commissione ha valutato tutte le relazioni di conformità ricevute nel 2024 e ha dato seguito ai gatekeeper in merito al loro contenuto. Nel marzo 2024 la Commissione ha organizzato sei seminari sulla conformità con i portatori di interessi, uno per ciascun gatekeeper designato il 5 settembre 2023. Un altro seminario è stato organizzato nel novembre 2024 per Booking, dopo la sua designazione nel maggio 2024. Tali seminari miravano a offrire a terzi la possibilità di chiedere chiarimenti ai gatekeeper e fornire loro un riscontro sulle loro soluzioni di conformità. La partecipazione a tutti i seminari è stata aperta al pubblico e gli utenti commerciali, la società civile e le associazioni di imprese hanno avuto la priorità per quanto concerne la partecipazione in presenza. I seminari sono stati resi accessibili anche online. Le registrazioni di tutti i seminari tenuti nel 2024 sono disponibili sul sito web della Commissione dedicato al regolamento sui mercati digitali[33].

(25) Oltre ai seminari sulla conformità e ai lavori sulle relazioni di conformità[34], la

[30] Le notizie e le relazioni della Commissione sul regolamento sui mercati digitali possono essere seguite attraverso diversi account: https://www.instagram.com/DigitalEU/; https://www.linkedin.com/showcase/digital-eu/; https://twitter.com/DigitalEU; https://www.youtube.com/c/DigitalEU; https://www.facebook.com/DigitalEU; https://www.linkedin.com/showcase/dg-competition; https://twitter.com/EU_Competition; https://www.youtube.com/@dgcompetition44.

[31] https://digital-markets-act-cases.ec.europa.eu/reports/compliance-reports e https://digital-markets-act-cases.ec.europa.eu/reports/consumer-profiling-reports.

[32] Ciò non includerebbe Booking, per la quale il termine scadrebbe il 14 novembre 2024.

[33] https://digital-markets-act.ec.europa.eu/events/workshops_it.

[34] https://digital-markets-act-cases.ec.europa.eu/reports/compliance-reports

Commissione ha interagito costantemente con i gatekeeper e terzi interessati attraverso vari canali al fine di monitorare e valutare la conformità. Sono figurati in tale contesto riunioni bilaterali e seminari tecnici che hanno riunito rappresentanti dei gatekeeper e di terzi interessati. La Commissione ha inoltre inviato richieste di informazioni ai gatekeeper e a terzi. Ha inoltre incoraggiato costantemente i gatekeeper a dialogare direttamente con gli operatori del mercato, sottolineando che tale impegno costituisce un elemento importante ai fini della dimostrazione della conformità efficace dei gatekeeper.

(26) La Commissione ha monitorato il modo in cui i gatekeeper hanno attuato le prescrizioni di cui all'articolo 28 del regolamento sui mercati digitali, concernenti l'introduzione di una funzione di controllo della conformità che deve essere indipendente dalle funzioni operative del gatekeeper e composta da uno o più responsabili della conformità, con autorità, statura e risorse sufficienti per poter monitorare la conformità del gatekeeper al regolamento sui mercati digitali e fornire consulenza in merito. Tutti i gatekeeper designati hanno nominato responsabili della conformità conformemente ai principi di cui all'articolo 28 del regolamento sui mercati digitali e hanno comunicato i dettagli alla Commissione. Nel 2024 la Commissione ha tenuto due riunioni in presenza con i responsabili della conformità di ciascun gatekeeper. La finalità di tali riunioni era consentire alla Commissione di comprendere come è stata istituita e organizzata la funzione di controllo della conformità e di fare il punto sul dialogo normativo in corso. Infine, a sostegno di potenziali azioni di applicazione delle norme, nel 2024 la Commissione ha adottato ingiunzioni di conservazione chiedendo a sei gatekeeper (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft e Booking) di conservare documenti che potrebbero essere utilizzati per valutare la loro conformità rispetto agli obblighi specifici previsti dal regolamento sui mercati digitali[35].

2. Risultanze relative alla conformità rispetto agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento sui mercati digitali[36]

(27) La presente sezione illustra le conclusioni della Commissione in merito ai temi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento sui mercati digitali e le azioni intraprese dalla stessa. Gli esempi che seguono non sono esaustivi, ma descrivono i casi principali di azioni della Commissione in termini di conformità rispetto al regolamento sui mercati digitali.

a) Conferimento agli utenti del controllo sui loro dati

(28) Il regolamento sui mercati digitali riconosce l'importanza dei dati nei mercati digitali, sottolineando che l'accumulo di dati presso il gatekeeper e l'accesso limitato ai dati da parte dei loro concorrenti possono portare a una minore contendibilità, a una minore scelta per gli utenti finali rispetto ai propri dati e a una minore innovazione. Per quanto concerne in particolare la contendibilità, il regolamento sui mercati digitali spiega che l'accumulo di dati da parte dei gatekeeper attraverso i loro servizi di piattaforma può creare ostacoli all'ingresso nei mercati in cui tali soggetti sono presenti. In altre parole, l'accumulo di dati può rendere più difficile per i nuovi operatori offrire i loro servizi sui mercati in questione.

(29) Analogamente, la contendibilità può essere compromessa anche da un gatekeeper che limiti il passaggio ad altri fornitori o il multi-homing, ad esempio non consentendo agli utenti finali di trasferire i loro dati. Tali restrizioni possono rendere difficile per

[35] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_24_1689.
[36] Nulla di quanto contenuto nella presente relazione approva le misure di conformità adottate dai gatekeeper come completamente o parzialmente conformi al regolamento sui mercati digitali.

gli utenti finali, ad esempio, passare da una rete di social media consolidata a una rete emergente, per il timore che nel processo i propri contatti o contenuti vadano persi. Il regolamento sui mercati digitali mira ad affrontare tali questioni offrendo agli utenti finali una scelta più ampia sulle modalità di utilizzo dei loro dati e su come intendono utilizzarli, garantendo nel contempo che gli utenti commerciali abbiano un accesso migliore ai dati che generano grazie al loro utilizzo dei servizi di piattaforma di base.

(30) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sui mercati digitali, i gatekeeper devono attuare misure volte a consentire agli utenti finali di scegliere se acconsentire o meno alla combinazione e/o all'uso incrociato dei loro dati tra i servizi dei gatekeeper. Il 25 marzo 2024 la Commissione ha deciso di avviare un'indagine sulla non conformità nei confronti di Meta in relazione a tale obbligo[37]. Tale indagine valuta se il modello commerciale "di consenso o a pagamento" basato sulla pubblicità di Meta sia conforme al suo obbligo di ottenere il consenso degli utenti ogniqualvolta intenda combinare o utilizzare in modo incrociato i dati personali degli utenti finali nei suoi diversi servizi. Nelle sue conclusioni preliminari pubblicate il 1º luglio 2024, la Commissione ha espresso la propria preoccupazione per il fatto che la scelta binaria imposta dal modello "di consenso o a pagamento" di Meta possa non fornire un'alternativa effettiva agli utenti che non desiderano acconsentire al trattamento dei loro dati personali. Nell'agosto 2024 l'EDPB ha adottato un parere ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati sull'introduzione di modelli "di consenso o a pagamento" da parte delle piattaforme online di grandi dimensioni. Il 13 novembre 2024 Meta ha aggiornato il proprio modello di consenso o a pagamento fornendo ciò che l'impresa ha denominato una "alternativa meno personalizzata". Oltre alla propria indagine sulla conformità di Meta nel periodo antecedente al 13 novembre 2024, la Commissione sta attualmente valutando anche la soluzione di conformità riveduta di Meta. Per quanto concerne la portabilità dei dati e l'accesso agli stessi, nel 2024 i gatekeeper hanno iniziato a migliorare le loro soluzioni di portabilità dei dati per avvicinarsi alla portabilità dei dati e all'accesso ai dati, continui e in tempo reale, affinché gli utenti finali possano facilmente portare con sé i loro dati e gli utenti commerciali possano accedere facilmente ai loro dati. Tutti i gatekeeper designati hanno attuato soluzioni nel corso del 2024. Figurano in tale contesto soluzioni di trasferimento dei dati che consentono agli utenti finali, quali quelli di Google Search o Facebook o TikTok, di fornire a terzi autorizzati accesso ai loro dati storici e futuri, che tali terzi possono utilizzare per offrire servizi concorrenti o innovativi. Inoltre soluzioni di trasferimento dei dati già attuate e notevolmente migliorate consentono agli utenti commerciali dei vari servizi designati (ad esempio Amazon Marketplace, Booking.com o YouTube) di accedere ai dati che generano su tali servizi.

(31) La Commissione ha monitorato attentamente il funzionamento di questi nuovi strumenti, in consultazione con i gatekeeper e un'ampia serie di terzi interessati. La Commissione ha avviato un dialogo normativo intenso con tutti i gatekeeper al fine di incoraggiarli a migliorare, se del caso, le loro soluzioni di conformità sulla base dei riscontri di terzi. Le prossime relazioni di conformità dei gatekeeper, previste per marzo 2025, dovrebbero rispecchiare alcuni di questi miglioramenti e i lavori in corso. La Commissione continuerà a raccogliere riscontri del mercato in merito all'efficacia delle soluzioni attuate nel conseguire gli obiettivi di cui al regolamento sui mercati digitali.

[37] La Commissione ha collaborato con la Data Protection Commission (autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali irlandese), che sta esaminando anch'essa il modello "di consenso o a pagamento" di Meta ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati, al fine di garantire la piena coerenza nell'applicazione del diritto dell'UE.

b) **Apertura di ecosistemi mobili**

(32) Gli obiettivi di contendibilità ed equità negli ecosistemi dei gatekeeper comportano l'offerta di una possibilità di scelta per i consumatori consentendo agli utenti finali di accedere a prodotti e servizi diversificati e innovativi che soddisfano le loro esigenze, permettendo loro nel contempo di passare facilmente da determinati prodotti e servizi a prodotti e servizi alternativi. Tra le disposizioni del regolamento sui mercati digitali che svolgono un ruolo fondamentale nell'apertura di ecosistemi mobili figurano quelle che riguardano la possibilità per gli sviluppatori di distribuire applicazioni attraverso fonti alternative[38] e quelle che impongono un'interoperabilità efficace, la facilità di trasferimento delle impostazioni predefinite, la disinstallazione o la visualizzazione di una schermata di scelta (in particolare articolo 6, paragrafi 3, 4 e 7 del regolamento sui mercati digitali).

Impostazioni predefinite, schermate di scelta e disinstallazione

(33) Una delle priorità della Commissione in materia di applicazione delle norme è stata impedire ai gatekeeper di sfruttare le distorsioni comportamentali dei consumatori attraverso impostazioni predefinite nonché consentire agli utenti finali di passare facilmente da una soluzione digitale all'altra sul sistema operativo o sul browser web dei gatekeeper, come previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento sui mercati digitali. Limitare la capacità dei gatekeeper di orientare le persone verso i loro prodotti o servizi offre agli utenti commerciali, quali i fornitori di browser web e di motori di ricerca alternativi, la possibilità di aumentare la loro visibilità e di migliorare i prodotti e i servizi che offrono. Tale maggiore contendibilità dei servizi dei gatekeeper si traduce in una serie più ampia di opzioni per gli utenti finali.

(34) La Commissione ha adottato misure decisive volte a garantire che i gatekeeper offrano rapidamente agli utenti una scelta più ampia. Il 25 marzo 2024 la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti di Apple, in risposta a elementi di prova concernenti il fatto che tale gatekeeper non rispettava efficacemente i suoi obblighi di consentire agli utenti finali di modificare facilmente le impostazioni predefinite nell'iOS (anche attraverso la schermata di scelta del browser web) o di disinstallare facilmente le applicazioni software di Apple su iOS. La Commissione ha inoltre avviato intensi scambi normativi con Alphabet e Microsoft, che devono altresì offrire agli utenti finali la possibilità di modificare facilmente le impostazioni predefinite e di disinstallare le applicazioni software.

(35) Gli sforzi della Commissione hanno portato a risultati evidenti e tangibili. Nell'agosto 2024 Apple ha annunciato una serie di cambiamenti: ha eliminato diverse asperità nel percorso dell'utente verso la scelta di un browser web sulla schermata di scelta e ha aumentato il numero di applicazioni software per le quali gli utenti finali possono modificare l'impostazione predefinita o che gli utenti finali possono disinstallare. Esiste inoltre una nuova sezione per le impostazioni predefinite delle applicazioni, che facilita la modifica di tali impostazioni. Tali modifiche sono state ora attuate tanto su iOS quanto su iPadOS. Apple prevede di introdurre ulteriori aggiornamenti nella primavera del 2025. La Commissione continuerà a monitorare attentamente le misure attuate da Apple e la conformità effettiva di quest'ultima rispetto al regolamento sui mercati digitali.

(36) Alphabet mostra ora una schermata di scelta migliorata per i motori di ricerca e i browser web su Chrome e Pixel, la cui introduzione è gradualmente in corso su tutti i dispositivi Android. La schermata migliorata presenta agli utenti un elenco completamente randomizzato di servizi alternativi disponibili. La Commissione

[38] Quali portali di vendita di applicazioni di terzi.

continua a intrattenere un dialogo normativo con Alphabet per quanto concerne l'introduzione di schermate di scelta e le misure attuate in relazione alla facilità di modifica delle impostazioni predefinita e alla disinstallazione delle applicazioni.

(37) Microsoft ha reso disinstallabili il proprio browser web e il proprio motore di ricerca sul sistema operativo Windows. Ha inoltre interrotto, nelle varie esperienze d'uso di Windows, i suggerimenti rivolti agli utenti nello Spazio economico europeo (SEE) che portano a impostare Edge come browser predefinito. La Commissione tiene sotto esame il piano di conformità di Microsoft, al fine di garantire che rispetti efficacemente tutti gli aspetti dei suoi obblighi.

(38) Come risultato generale, si stanno creando maggiori opportunità di mercato in quanto gli utenti finali nel SEE possono scoprire e installare opzioni alternative in modo più efficace e impostarle come loro scelta predefinita, qualora lo desiderino. Inoltre la Commissione continua a valutare se siano necessari ulteriori miglioramenti per consentire una scelta effettiva.

Orientamento

(39) Il 25 marzo 2024 la Commissione ha avviato due indagini nei confronti di Apple e Alphabet, che forniscono i principali canali di distribuzione delle applicazioni (app) software sui dispositivi mobili nel SEE. Tali indagini sono state avviate per esaminare se i due gatekeeper abbiano rispettato l'obbligo, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento sui mercati digitali, che impone loro di consentire agli sviluppatori di applicazioni, molti dei quali sono piccole e medie imprese europee e start-up, di "orientare" i consumatori gratuitamente verso offerte al di fuori dei negozi di vendita di applicazioni dei gatekeeper (portali di vendita di applicazioni).

(40) Il 24 giugno 2024 la Commissione ha informato Apple del proprio parere preliminare secondo cui le sue politiche dell'App Store hanno violato il regolamento sui mercati digitali in ragione delle restrizioni imposte agli sviluppatori di applicazioni che promuovono offerte e contenuti esterni per i consumatori, privando in tal modo gli utenti finali di possibilità di acquisto alternative e magari più economiche.

Interoperabilità

(41) Mercati equi e contendibili si basano anche sull'interoperabilità per prosperare, di conseguenza i gatekeeper non possono sfruttare il loro duplice ruolo[39], guidato dall'integrazione dei prodotti, per soffocare la concorrenza. Agevolando l'accesso da parte di fornitori alternativi a funzionalità critiche dei gatekeeper, la Commissione cerca di salvaguardare la capacità di tali fornitori alternativi di competere continuando a innovare.

(42) Il 19 settembre 2024 la Commissione ha avviato due procedimenti di specificazione destinati ad assistere Apple nell'adempimento dei suoi obblighi di interoperabilità ai sensi del regolamento sui mercati digitali a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, dello stesso. Il primo procedimento si concentra su diverse caratteristiche e funzionalità di connettività dell'iOS, utilizzate prevalentemente per e da dispositivi connessi (ad esempio smartwatch o cuffie). Il secondo procedimento si concentra sul processo istituito da Apple per trattare le richieste di interoperabilità presentate dagli sviluppatori e da terzi per iOS e iPadOS. Il 19 dicembre 2024 la Commissione ha inviato ad Apple conclusioni preliminari in relazione ai due procedimenti di specifica

[39] I gatekeeper possono svolgere due ruoli connessi, ad esempio essere un fornitore di un servizio critico e un concorrente nello stesso mercato. Nel contesto di un "duplice ruolo", il gatekeeper può utilizzare il proprio controllo sulle funzionalità essenziali per favorire i propri prodotti o servizi, soffocando la concorrenza esercitata da fornitori alternativi.

e, parallelamente, ha avviato due consultazioni pubbliche corrispondenti.

(43) La mancanza di interoperabilità consente inoltre ai gatekeeper che forniscono servizi di messaggistica di beneficiare di forti effetti di rete, che fungono da ostacolo nel passaggio da un fornitore all'altro e limitano la scelta e la contendibilità dei consumatori. In tale contesto, la Commissione sta monitorando i progressi compiuti da Meta nel rendere interoperabili WhatsApp e Messenger conformemente ai suoi obblighi ai sensi del regolamento sui mercati digitali. A seguito dei riscontri della Commissione e di terzi, Meta ha apportato talune modifiche alla propria soluzione. La Commissione sta monitorando tali sviluppi al fine di garantire che terzi interessati possano interagire efficacemente con WhatsApp e Messenger.

Canali di distribuzione alternativi

(44) Garantire la contendibilità per quanto concerne la distribuzione di app e portali di vendita di applicazioni offre agli utenti commerciali la libertà di decidere quali canali intendono utilizzare per distribuire le loro applicazioni e offre agli utenti finali la libertà di accedere a tali applicazioni o portali di vendita di applicazioni al di fuori dei servizi di piattaforma di base di un gatekeeper. Al fine di garantire la contendibilità, che offre tanto alle imprese quanto agli utenti finali una scelta più ampia e incoraggia l'innovazione, ai gatekeeper deve essere impedito di imporre restrizioni agli utenti finali per quanto riguarda le applicazioni o i portali di vendita di applicazioni a cui possono accedere.

(45) Nella pratica ciò significa che Apple deve consentire agli utenti finali di dispositivi iPhone di installare applicazioni diverse dal proprio App Store, ad esempio consentendo l'installazione e l'utilizzo di portali di vendita di applicazioni di terzi e il download diretto di applicazioni dal web. Gli obblighi previsti dal regolamento sui mercati digitali, applicabili ad Apple dal marzo 2024, hanno portato al lancio nell'Unione europea di diversi portali di vendita di applicazioni di terzi, quali AltStore, Aptoide ed Epic.

(46) Sebbene si tratti di sviluppi positivi, nel perseguimento di una contendibilità effettiva, il 24 giugno 2024 la Commissione ha avviato un'indagine in relazione al rispetto da parte di Apple del regolamento sui mercati digitali per quanto concerne le condizioni contrattuali imposte da Apple agli sviluppatori che desideravano fornire portali di vendita di applicazioni di terzi oppure offrire le loro applicazioni attraverso tali portali. In particolare, l'indagine sta esaminando: la commissione per le tecnologie fondamentali proposta da Apple, ai sensi della quale gli sviluppatori di portali di vendita di applicazioni di terzi e le applicazioni di terzi devono pagare un canone di 0,50 EUR per ciascuna applicazione installata; il percorso utente a più fasi imposto da Apple per scaricare e installare portali di vendita di applicazioni alternativi o applicazioni alternative su iOS; e i requisiti di ammissibilità affinché gli sviluppatori possano offrire portali di vendita di applicazioni alternativi o distribuire direttamente applicazioni dal web su iOS.

(47) Come Apple, Alphabet deve garantire che le fonti alternative di distribuzione delle applicazioni siano effettivamente abilitate sul proprio sistema operativo Android. La Commissione continua a dialogare con Alphabet e terzi interessati per affrontare le potenziali preoccupazioni in merito alla conformità effettiva dei termini Android di Alphabet al regolamento sui mercati digitali.

c) **Ricerca equa online**

(48) Garantire la parità di trattamento e la salvaguardia contro pratiche discriminatorie sono tra i prerequisiti per una ricerca equa e i mercati di ricerca online contendibili. In tale contesto, il regolamento sui mercati digitali mira a proteggere gli utenti commerciali

dalla concorrenza sleale esercitata dai servizi dei gatekeeper e a offrire ad altri fornitori di motori di ricerca online maggiori opportunità per sviluppare alternative di ricerca nuove.

(49) Il divieto di autoagevolazione da parte dei gatekeeper, di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento sui mercati digitali, è di ampia portata e riguarda tutte le forme di autoagevolazione. Per quanto concerne Alphabet, ciò riguarda i servizi di ricerca verticali propri di tale impresa classificati o integrati nei risultati di Google Search. Ciò riguarda anche i casi in cui Alphabet tratta i propri servizi di contenuti in modo più favorevole rispetto ad altri fornitori di contenuti classificati anche su Google Search. Il 25 marzo 2024 la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti di Alphabet a causa del timore che il gatekeeper stia privilegiando i propri servizi di ricerca o contenuti verticali rispetto a concorrenti simili attivi in settori quali l'ospitalità, i viaggi, il commercio elettronico o la creazione di contenuti, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento sui mercati digitali.

(50) Inoltre l'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento sui mercati digitali impone la condivisione dei dati relativi a clic e ricerca da parte di motori di ricerca designati con fornitori alternativi di motori di ricerca. Tale obbligo è volto a promuovere la contendibilità da parte dei motori di ricerca di terzi.

(51) Nel marzo 2024 Alphabet ha proposto una soluzione per la concessione di licenze sui dati al fine di rispettare l'obbligo di cui al regolamento sui mercati digitali di condividere i dati relativi a posizionamento, ricerca, clic e visualizzazione. La Commissione sta valutando la conformità di tale soluzione di licenza rispetto all'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento sui mercati digitali. La Commissione è stata in contatto con Alphabet e potenziali beneficiari in merito alla questione. Ha inoltre discusso le condizioni per una condivisione efficace dei dati a norma dell'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento sui mercati digitali con le autorità per la protezione dei dati, in particolare nel contesto del gruppo ad alto livello.

d) **Mercati online**

(52) L'obiettivo di un contesto commerciale equo e contendibile per i mercati online e l'intermediazione online è perseguito da una serie di disposizioni del regolamento sui mercati digitali, come quelle che vietano le clausole di parità, vietano l'autoagevolazione nel posizionamento, attenuano i vantaggi sleali in termini di dati e promuovono l'accesso ai dati e la portabilità di questi ultimi per gli utenti.

(53) Il regolamento sui mercati digitali vieta qualsiasi forma di parità (ristretta o ampia) che copra pratiche commerciali che vanno al di là del prezzo e includa qualsiasi misura che comporti il medesimo effetto di una clausola di parità. Il regolamento prevede pertanto la possibilità per gli utenti commerciali di differenziare le condizioni commerciali tra i vari canali di distribuzione. Di conseguenza il regolamento sui mercati digitali mira a eliminare gli ostacoli in termini di parità per quanto riguarda le opzioni degli utenti commerciali di offrire beni o servizi attraverso piattaforme alternative e canali di vendita diretta. Una siffatta restrizione si applica a qualsiasi misura che abbia effetto equivalente alle clausole di parità, quale l'aumento delle aliquote di commissione e l'esclusione dai listini delle offerte degli utenti commerciali.

(54) A questo proposito, Booking ha indicato[40] che, per conformarsi al regolamento sui mercati digitali, da un lato, aveva escluso il SEE dall'elenco dei territori soggetti a prescrizioni in materia di parità nelle sue condizioni e nei suoi termini generali e, dall'altro, aveva introdotto una versione aggiornata di tali termini che non fa più

[40] bookingholdings.com/wp-content/uploads/2024/11/DMA-Compliance-Report.pdf.

riferimento alla parità[41]. Booking ha indicato altresì di aver smesso di utilizzare i prezzi esterni come dati di ingresso per i suoi programmi premio.

(55) Amazon ha riferito che, secondo la propria autovalutazione, non aveva utilizzato clausole di parità incompatibili con il regolamento sui mercati digitali. Altri gatekeeper hanno segnalato meccanismi di conformità lungimiranti che dovrebbero impedire in futuro l'introduzione di obblighi di parità per gli utenti commerciali[42]. La Commissione continuerà a monitorare e valutare se i pertinenti obblighi previsti dal regolamento sui mercati digitali siano effettivamente rispettati, se vi siano rischi di elusione e se i gatekeeper possano utilizzare misure alternative con effetti analoghi.

(56) Analogamente al divieto applicabile alla ricerca online, anche i servizi di intermediazione online sono soggetti al divieto di autoagevolazione previsto dal regolamento sui mercati digitali. Ciò al fine di garantire mercati online equi e contendibili per le migliaia di utenti commerciali che competono direttamente con i prodotti e i servizi dei gatekeeper sulle loro piattaforme. A loro volta, ciò va a vantaggio anche degli utenti finali, che possono così trovare una selezione più ampia di prodotti e servizi sulle piattaforme dei gatekeeper. Come annunciato il 25 marzo 2024, la Commissione ha svolto indagini preliminari per valutare la conformità di Amazon rispetto al regolamento sui mercati digitali in relazione a potenziali pratiche di autoagevolazione.

3. Informazioni in merito alle concentrazioni

(57) Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento sui mercati digitali i gatekeeper sono tenuti a informare la Commissione di qualsiasi concentrazione che intendono effettuare, qualora le entità partecipanti alla concentrazione o l'oggetto della concentrazione forniscano servizi di piattaforma di base o qualsiasi altro servizio nel settore digitale o consentano la raccolta di dati.

(58) Nel 2024 la Commissione ha ricevuto 15 comunicazioni di concentrazioni previste da parte di gatekeeper. Per nove di tali comunicazioni sono state pubblicate sul sito web della Commissione sintesi non riservate delle informazioni presentate dai gatekeeper in linea con l'articolo 14 del regolamento sui mercati digitali[43], unitamente alla data di notifica e all'identità delle imprese.

(59) In particolare, diverse comunicazioni, ricevute conformemente all'articolo 14 del regolamento sui mercati digitali riguardavano accordi relativi all'acquisizione di talenti, una pratica di acquisizione-assunzione, nota anche come "*acqui-hiring*"[44]. Tali transazioni possono assumere forme diverse. In genere prevedono accordi di assunzione per il personale chiave dell'impresa oggetto dell'operazione, ma non sempre comportano l'acquisizione di azioni o attivi della società destinataria. Non è sempre chiaro se un'operazione di "acquisizione-assunzione" costituisca una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 e tale aspetto

[41] Questa versione è stata comunicata agli utenti commerciali e annunciata durante il seminario sulla conformità del novembre 2024.

[42] Anche in relazione all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sui mercati digitali, Alphabet ha individuato contratti pertinenti in relazione a Play Store e Maps che possono contenere clausole di parità. Per tali contratti ha inviato rinunce all'inizio del 2024. Apple ha ritenuto di aver già rispettato l'articolo 5, paragrafo 3, per quanto riguarda l'App Store prima del 7 marzo 2024.

[43] Le restanti concentrazioni comunicate nel 2024 saranno pubblicate nel 2025 su base continuativa e non prima di quattro mesi dal ricevimento delle informazioni.

[44] Cfr. ad esempio Microsoft/Inflection AI, Inc., oggetto di comunicazione a norma dell'articolo 14 del regolamento sui mercati digitali il 17 ottobre 2024.

può richiedere un'analisi approfondita caso per caso[45].

(60) L'articolo 14 del regolamento sui mercati digitali rafforza la trasparenza sulle acquisizioni da parte dei gatekeeper e consente alla Commissione di individuare tendenze più ampie in materia di acquisizioni nel settore digitale. Inoltre la Commissione condivide con gli Stati membri informazioni sulle acquisizioni. Questi ultimi, a loro volta, possono utilizzare tali informazioni per fini nazionali di controllo delle concentrazioni. Nei casi in cui gli Stati membri hanno giurisdizione nazionale, le autorità nazionali competenti continuano a poter deferire le concentrazioni alla Commissione.

IV. VALUTAZIONE DELLA DESCRIZIONE SOTTOPOSTA AD AUDIT DELLE TECNICHE DI PROFILAZIONE DEI CONSUMATORI

(61) A norma dell'articolo 15 del regolamento sui mercati digitali, i gatekeeper sono tenuti a presentare alla Commissione una descrizione sottoposta ad audit indipendente di tutte le tecniche di profilazione dei consumatori che applicano a uno qualsiasi dei servizi di piattaforma di base elencati nelle loro decisioni di designazione o tra tutti tali servizi, in linea con l'articolo 3, paragrafo 9, del medesimo regolamento. Dovrebbero inoltre pubblicare una panoramica della descrizione. Il termine per la presentazione delle descrizioni sottoposte ad audit e la pubblicazione della sintesi è di sei mesi dalla decisione di designazione. I gatekeeper sono inoltre tenuti ad aggiornare tali documenti su base annuale in futuro.

(62) La Commissione era pronta a offrire orientamenti e consulenza ai gatekeeper in preparazione dei loro obblighi di comunicazione, nell'ambito delle discussioni preliminari alla conformità.

(63) I sei gatekeeper designati il 5 settembre 2023 dovevano presentare alla Commissione la descrizione sottoposta ad audit delle loro relazioni e pubblicare le corrispondenti sintesi pubbliche entro il 7 marzo 2024. A tale data, la Commissione aveva ricevuto descrizioni sottoposte ad audit di tali relazioni da Alphabet, Amazon, Apple, Meta e Microsoft. La descrizione sottoposta ad audit di ByteDance è seguita con un certo ritardo, di cui la Commissione era stata precedentemente informata il 9 aprile 2024. Booking Holdings, designata il 13 maggio 2024, ha presentato la propria descrizione sottoposta ad audit e ha pubblicato la relativa panoramica pubblica il 13 novembre 2024. Come previsto dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento sui mercati digitali, la Commissione ha debitamente inviato all'EDPB tutte le descrizioni sottoposte ad audit.

(64) La Commissione ha fornito un riscontro ai gatekeeper in merito alle loro relazioni sottoposte ad audit e continuerà ad analizzare tutto il materiale presentato dai gatekeeper alla Commissione in linea con l'articolo 15 del regolamento sui mercati digitali. La Commissione prenderà in considerazione, se del caso, misure di follow-up, quali l'aggiornamento del modello[46]. Continuerà inoltre a dialogare con l'EDPB e il gruppo ad alto livello in merito all'articolo 15 del regolamento sui mercati digitali quale potenziale settore di interesse, in particolare per le autorità europee e nazionali competenti in materia di protezione dei dati e applicazione delle norme a tutela dei consumatori.

[45] Ad esempio, nel caso Microsoft/Inflection, la Commissione ha ritenuto che l'operazione riguardasse tutti gli attivi necessari per trasferire la posizione di mercato di Inflection a Microsoft e ha concluso che l'operazione costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004. Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_24_4727.

[46] https://digital-markets-act.ec.europa.eu/system/files/2023-12/Article%2015%20DMA%20Template%20%28consumer%20profiling%20report%29.pdf.

V. COOPERAZIONE TRA LA COMMISSIONE E LE AUTORITÀ NAZIONALI

(65) Il regolamento sui mercati digitali stabilisce i principi generali che disciplinano l'interazione con altri strumenti giuridici dell'Unione pertinenti, come quelli sulla concorrenza, sulla protezione dei dati e sulla tutela dei consumatori. Tali principi sono delineati all'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento sui mercati digitali. Inoltre l'articolo 37 del regolamento sui mercati digitali prevede che la Commissione e gli Stati membri operino in stretta collaborazione e coordinino le loro azioni di esecuzione per garantire un'applicazione coerente, efficace e complementare. L'articolo 38 del regolamento sui mercati digitali impone alla Commissione e alle autorità nazionali competenti che applicano le norme in materia di concorrenza di cooperare tra loro attraverso l'ECN.

(66) In linea con l'articolo 38 del regolamento sui mercati digitali, la Commissione ha cooperato e si è coordinata strettamente con le autorità nazionali competenti attraverso l'ECN, continuando a portare avanti una lunga tradizione di stretta cooperazione attraverso tale quadro che risale a oltre 20 anni fa. In particolare la Commissione e le autorità nazionali competenti si sono tenute sistematicamente informate in merito alle rispettive azioni di applicazione delle norme, in linea con l'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento sui mercati digitali. Grazie a tale scambio di informazioni e al lavoro dell'ECN, nel 2024 la Commissione e le autorità nazionali competenti hanno cooperato e si sono coordinate in modo efficace e proficuo.

(67) Nel 2024 la Commissione ha ricevuto dalle autorità nazionali competenti una notifica, a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento sui mercati digitali, concernente l'intenzione di avviare un'indagine su un gatekeeper sulla base del diritto nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del medesimo regolamento e due notifiche, a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, del medesimo regolamento, concernenti l'intenzione di imporre obblighi ai gatekeeper sulla base delle medesime disposizioni. Tali notifiche sono state presentate in aggiunta a quelle delle autorità nazionali competenti a norma del regolamento (CE) n. 1/2003.

VI. GRUPPO AD ALTO LIVELLO PER IL REGOLAMENTO SUI MERCATI DIGITALI[47]

(68) Il gruppo ad alto livello per il regolamento sui mercati digitali è stato istituito con decisione della Commissione del 23 marzo 2023 in base all'articolo 40 del regolamento sui mercati digitali[48]. Tale gruppo è composto dalle reti e dagli organismi europei identificati nel regolamento sui mercati digitali ed è stato istituito come gruppo di esperti, in conformità con la decisione della Commissione recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione[49]. Il gruppo ad alto livello è presieduto dalla Commissione, che offre anche i servizi di segretariato. Il gruppo mira a sostenere un'attuazione coerente ed efficace del regolamento sui mercati digitali e di altri regolamenti specifici del settore applicabili ai gatekeeper.

(69) Il gruppo ad alto livello svolge inoltre un ruolo importante nell'individuazione e nella valutazione delle interazioni tra il regolamento sui mercati digitali e norme settoriali. La Commissione può sfruttare le competenze delle reti e degli organismi settoriali pertinenti nel contesto delle indagini di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche[50].

---

[47] Nel contesto del regolamento sui mercati digitali, il gruppo ad alto livello per tale regolamento è sinonimo di gruppo ad alto livello di regolatori digitali.

[48] https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/High_Level_Group_on_the_DMA_0.pdf.

[49] Decisione della Commissione recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione (C(2016) 3301 final).

[50] Ibidem. Articolo 40, paragrafo 7.

(70) Nel 2024 sono stati istituiti tre sottogruppi tematici incentrati sugli obblighi relativi ai dati, l'articolo 7 del regolamento sui mercati digitali (interoperabilità) e l'intelligenza artificiale ("IA")[51]. In totale, i tre sottogruppi hanno tenuto sette riunioni, oltre alla sessione plenaria di marzo[52].

(71) Per quanto concerne i lavori della plenaria, i membri del gruppo ad alto livello hanno approvato la loro prima dichiarazione congiunta, sottolineando la posizione del gruppo in materia di intelligenza artificiale. La dichiarazione chiarisce che, nella misura in cui i sistemi di intelligenza artificiale sono integrati in servizi di piattaforma di base designati, si applicheranno loro gli obblighi previsti dal regolamento sui mercati digitali[53].

(72) I principali sviluppi nel settore dell'intelligenza artificiale hanno portato all'istituzione del sottogruppo relativo all'intelligenza artificiale, che ha tenuto la sua prima riunione nell'ottobre 2024. Ciò ha offerto l'opportunità di invitare i gatekeeper a presentare le loro iniziative in materia di intelligenza artificiale e a rispondere alle domande dei membri del gruppo ad alto livello[54]. Si è trattato anche di un'opportunità per l'Ufficio per l'IA dell'Unione di presentare il regolamento sull'IA e il comitato per l'IA, mentre i membri del gruppo ad alto livello hanno discusso dei lavori in corso concernenti l'intelligenza artificiale nell'ambito delle loro reti o dei loro organismi.

(73) Il sottogruppo sugli obblighi relativi ai dati ha tenuto quattro riunioni nel 2024[55]. Tra i principali settori di interesse è figurato l'obbligo di ottenere il consenso per la combinazione di dati tra servizi designati e servizi distinti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sui mercati digitali, tra cui l'attuazione di Meta e l'interazione di tale disposizione con il regolamento generale sulla protezione dei dati[56]. Dopo una proroga del mandato da parte dei membri del gruppo ad alto livello, tale particolare sottogruppo ha ampliato il proprio mandato a partire dalla sua seconda riunione[57]. Il mandato copre ora anche il lavoro della Commissione in materia di accesso ai dati e portabilità dei dati, nonché la condivisione dei dati di posizionamento, ricerca, clic e visualizzazione da parte dei motori di ricerca online. Le discussioni hanno inoltre riguardato le relazioni sulla profilazione dei consumatori presentate dai gatekeeper a norma del regolamento sui mercati digitali e degli orientamenti congiunti dell'EDPB e della Commissione sull'interazione tra il regolamento generale sulla protezione dei dati e il regolamento sui mercati digitali; questi ultimi orientamenti sono stati presentati anche in seno al sottogruppo relativo all'articolo 7.

(74) Inoltre, il sottogruppo relativo all'articolo 7 si è riunito nell'aprile e nel settembre 2024, sedute nel contesto delle quali le discussioni si sono concentrate sugli ultimi sviluppi in materia di conformità da parte di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero[58] designati, compresa l'offerta di riferimento e meccanismi efficaci di individuazione degli utenti.

---

[51] Il lavoro dei sottogruppi è guidato da un mandato individuale.

[52] Per maggiori dettagli su ciascuna sessione plenaria o sottogruppo del gruppo ad alto livello, compresi gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni, cfr.: https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupId=3904&fromMembers=true&memberType=5&memberId=111640.

[53] Il documento individua inoltre gli orientamenti per la cooperazione e i settori chiave pertinenti per l'intelligenza artificiale che richiedono un monitoraggio complementare e un'applicazione coordinata.

[54] Apple, Microsoft e Meta hanno partecipato di persona, mentre Alphabet ha inviato una nota informativa condivisa con i membri del gruppo ad alto livello.

[55] Nei mesi di febbraio, aprile, settembre e ottobre 2024.

[56] A tale riguardo, l'EDPB ha presentato il parere 08/2024 sul consenso valido nel contesto dei modelli "consenso o pagamento" attuati dalle piattaforme online di grandi dimensioni, adottato il 17 aprile 2024.

[57] Compreso l'articolo 6, paragrafi 9, 10 e 11, nonché l'articolo 5, paragrafo 2.

[58] "Servizi di messaggistica over-the-top (OTT)" o semplicemente "applicazioni di messaggistica".

(75) Una conclusione fondamentale sottolineata a livello tanto di plenaria quanto di sottogruppo consiste nell'aver rilevato la necessità di garantire una cooperazione senza soluzione di continuità tra i diversi strumenti politici e di impedire ai gatekeeper di sfruttare una politica per eludere un'altra. Guardando al futuro, i formati del gruppo ad alto livello faciliteranno la cooperazione e il coordinamento necessari per garantire che l'applicazione delle norme di cui al regolamento sui mercati digitali rimanga solida e prevedibile.